Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 12 aprile 1938 - Anno XVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annuo L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1938

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 marzo 1938-XVI, n. 276.
Dichiarazione di solennità civile dell'anniversario della nascita di Guglielmo Marconi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il giorno 25 aprile, anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, è dichiarato, a tutti gli effetti, giorno di solennità civile.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 marzo 1938-XVI, n. 277.
Disciplina della valutazione delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 19;
Visto il R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3280;
Visto il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937, n. 1016;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare la valutazione, agli effetti dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, delle azioni che nell'anno 1936 non furono quotate in borsa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Nostri Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il rilascio dei certificati peritali attestanti il valore delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936, da valere ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1937, giusta le vigenti disposizioni, ed altresì ai fini dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, a norma del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729, sono chiamati a fare parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio,

con voto deliberativo, due ispettori o un ispettore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo che il Comitato sia costituito di sette ovvero di tre membri, nonchè, con semplice voto consultivo, un ispettore dell'Amministrazione delle imposte dirette, designati tutti dal Ministro per le finanze.

Tali certificati non sono validi se non portano la firma dei due ispettori o dell'ispettore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 2.

Le società, le cui azioni non furono, nell'anno 1936, quotate in borsa, e che non abbiano, al giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, presentato il certificato peritale all'Ufficio del registro ai fini della imposta di negoziazione, sono obbligate, in quanto soggette all'imposta straordinaria sul capitale, a presentare, non oltre i tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, il certificato suddetto, da rilasciarsi dal Comitato direttivo di cui al primo comma del precedente articolo.

In caso di omessa presentazione, entro il termine suddetto, del certificato, questo sarà richiesto direttamente dall'Ufficio distrettuale, restando le spese relative a carico della società.

Art. 3.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette hanno la facoltà di rinviare al Comitato direttivo costituito ai sensi del primo comma dell'art. 1, per un nuovo esame, i certificati peritali, attestanti il valore delle azioni non quotate in borsa nell'anno 1936, già rilasciati al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, quando — tenuto conto degli elementi attivi e passivi del patrimonio sociale, nonchè degli accertamenti ai fini dell'imposta di ricchezza mobile — ritengano che i certificati stessi non corrispondono alla realtà.

Gli Uffici distrettuali che si avvalgono di tale facoltà devono darne comunicazione alla società interessata. I certificati non rinviati al Comitato direttivo entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, acquistano valore definitivo.

Le società hanno, a loro volta, la facoltà di chiedere, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che i certificati peritali da esse già presentati siano, allo stesso fine, rinviati al Comitato direttivo costituito ai sensi del primo comma dell'art. 1.

Art. 4.

Contro la valutazione dei titoli azionari non quotati in borsa nell'anno 1936, risultante dai certificati peritali rilasciati dal Comitato direttivo degli agenti di cambio a mente delle disposizioni contenute nel presente decreto, è ammesso ricorso, tanto da parte dell'Ufficio distrettuale, quanto da parte delle società, alle Sezioni speciali costituite presso le Commissioni provinciali e presso la Commissione centrale per le imposte dirette e per le tasse ed imposte indirette sugli affari ai sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 19 ottobre 1937, n. 1729.

Il ricorso deve essere proposto entro il termine di tre mesi dal giorno in cui il certificato fu dalla società presentato all'Ufficio distrettuale.

Nei casi in cui il certificato sia stato richiesto direttamente dall'Ufficio distrettuale, a mente del secondo comma dell'art. 2, e nei casi di certificati rinviati al Comitato direttivo, per un nuovo esame, a mente dell'art. 3, il termine di cui al comma precedente decorre dal giorno in cui l'Ufficio distrettuale ha notificato alla società la valutazione risultante dal certificato ad esso pervenuto da parte del Comitato direttivo suddetto.

Art. 5.

La valutazione definitiva risultante dal certificato peritale, rilasciato ai sensi del presente decreto, o, in caso di impugnativa, dal giudizio delle Commissioni amministrative, ha efficacia, oltre che ai fini dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, anche ai fini dell'imposta di negoziazione.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1938-XVI, n. 278.

Provvedimenti per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia nella campagna agraria 1937-38.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e le successive modificazioni ed integrazioni contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, convertito in legge con la legge 22 dicembre 1932, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937, n. 428;

Visti il R. decreto-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, convertito in legge con la legge 16 aprile 1936-XIV, n. 828, ed il R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 115, convertito in legge con la legge 3 aprile 1937, n. 576, recanti provvedimenti per combattere il mal secco degli agrumi in Sicilia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare gli stanziamenti disposti con i predetti Regi decreti-legge 5 dicembre 1935-XIV, n. 2262, e 18 gennaio 1937-XV, n. 115, per i contributi nelle spese per la lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia e per la ricostituzione degli agrumeti distrutti o infetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1937-38 sarà, con decreto del Ministro per le finanze, iscritta la somma di L. 1.200.000 per la concessione di contributi agli agrumicoltori, per le spese relative ad operazioni di lotta contro il mal secco degli agrumi in Sicilia e di ricostituzione degli agrumeti distrutti od infetti, eseguite nella campagna 1937-38.

Il contributo assegnato a ciascun agrumicoltore sarà versato al Consorzio per l'agrumicoltura, competente per territorio, fino a concorrenza dell'importo delle piante di agrumi che dal Consorzio siano state fornite all'agrumicoltore per la ricostituzione e, per l'eventuale differenza, all'agrumicoltore stesso.

Art. 2.

Con Nostro decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite la misura dei contributi di cui al precedente articolo e le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1938-XVI, n. 279.

Provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi nella campagna agraria 1938.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi e le successive modificazioni ed integrazioni, contenute nel R. decreto-legge 23 giugno 1932, n. 913, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1932, n. 1871, nella legge 22 dicembre 1932, n. 1933, e nel R. decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, convertito in legge con la legge 18 gennaio 1937, n. 428;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi per la campagna agraria 1938 e di integrare lo stanziamento, disposto col R. decreto-legge 15 aprile 1937, n. 612, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2377, per l'analoga lotta per la campagna agraria 1937;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione di contributi, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nelle spese per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi, relative alla campagna agraria 1938.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1937-1938, è introdotta la seguente variazione:

In aumento:

Cap. 132 (aggiunto, in conto competenza). — Contributo nelle spese per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi . . . . . . L. 2.700.000

Art. 3.

La somma di L. 2.700.000, di cui al precedente articolo, sarà destinata, fino a L. 300.000, alla concessione di contributi agli agrumicoltori per le spese relative ad operazioni di lotta contro le cocciniglie degli agrumi effettuate nella campagna agraria 1937, e per L. 2.400.000, alla concessione, nella misura e secondo norme che saranno stabilite con Regio decreto, da emanare ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, di contributi nelle spese per l'analoga lotta per la campagna agraria 1938.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1938-XVI, n. 280.

Modificazioni all'organico della Milizia postelegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale venne istituita la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, col quale si approva il nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che istituisce la Milizia postelegrafica;

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1373, che modifica l'ordinamento della Milizia postelegrafica;

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1524, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2361, che istituisce i gradi di primo seniore e di sottocapomanipolo per gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, riguardante la costituzione, funzionamento e ordinamento della Milizia ferroviaria;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare l'ordinamento della Milizia postelegrafica alle maggiori prestazioni richieste dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in relazione alla piena utilità dell'opera della Milizia anzidetta, alle crescenti esigenze di servizio e al compito che le sarà assegnato, in caso di guerra, dal Ministero della guerra;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra e del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tempo di guerra la Milizia postelegrafica, oltre i servizi di istituto di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, disimpegna gli speciali servizi attribuiti, o da attribuirsi, dal Ministero della guerra.

Art. 2.

Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1373, che modifica l'art. 7 del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, la forza in servizio continuativo — proveniente dai reclutamenti di cui all'art. 9 del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, testè citato — non potrà superare, per tutto il Regno, il seguente organico:

Console o console generale	1
Primi seniori	1
Seniori	4
Centurioni	26
Capimanipolo e Sottocapimanipolo	55
	87
Marescialli	30
Primi capisquadra e Capisquadra	70
Vice capisquadra	72
Camicie nere scelte e Camicie nere	348
Totale	607

Il comandante della specialità viene nominato col grado iniziale di console e dopo sei anni di carica può essere promosso console generale.

Il personale chiamato a coprire i posti stabiliti dal suindicato organico continua ad occupare i rispettivi posti dei ruoli del personale dell'Amministrazione postelegrafica.

Art. 3.

La forza in congedo di cui all'ultimo comma del citato articolo 7 della legge 8 luglio 1929, n. 1373, proveniente anche essa dai reclutamenti di cui all'art. 9 del ripetuto R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, non può in niun caso superare i seguenti quantitativi:

Seniori	1	
Centurioni	20	
Capimanipolo e Sottocapimanipolo	50	
		71
Marescialli	110	
Primi capisquadra e Capisquadra	220	
Vice capisquadra, Camicie nere scelte e Camicie nere	1820	
		2150
Totale		2221

Eccetto che in tempo di guerra od in caso di esigenze di carattere assolutamente eccezionale, da riconoscere con decreto del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, gli appartenenti alla forza in congedo non possono essere chiamati e trattenuti alle armi per oltre 15 giorni complessivi ogni anno.

Art. 4.

Per i gradi di console generale, primo seniore, sottocapomanipolo, maresciallo, primo caposquadra, vice caposquadra e camicia nera scelta, la misura dell'indennità di cui all'articolo 11 del R. decreto-legge 16 luglio 1925, n. 1466, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, viene stabilita come segue:

Console generale	L. 15 —
Primo seniore	» 8,50
Sottocapomanipolo	» 5 —
Maresciallo	» 4,50
Primo caposquadra	» 4 —
Vice caposquadra e Camicia nera scelta	» 3,50

Alle indennità sopra indicate si applicano le riduzioni di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, e R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1938 - *Anno XVI*
Atti del Governo, registro 396, *foglio* 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1938-XVI, n. 281.

Trattamento economico e di licenza del personale civile e delle Forze armate in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 55 del R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE CIVILE E MILITARE.

Art. 1.

Il trattamento economico del personale civile e delle Forze armate in servizio nell'Africa Orientale Italiana è regolato dagli articoli seguenti, nonchè dalle disposizioni degli ordinamenti vigenti non sospese o sostituite dal presente decreto e che non siano ad esse contrarie.

Art. 2.

Al personale civile, agli ufficiali, ai marescialli e gradi corrispondenti è dovuta un'indennità coloniale pari allo stipendio aumentato di un quarto.

Art. 3.

Al personale civile, agli ufficiali, ai marescialli e gradi corrispondenti, se destinati a prestare servizio in località disagiate, spetta un'indennità di disagiata residenza variabile:

da un sesto alla metà dello stipendio per il personale civile dei gruppi *A* e *B*, per quello del gruppo *C* di grado non inferiore al 10° e per gli ufficiali;

da un minimo di L. 1000 ad un massimo di L. 5000 annue per il personale civile dei gradi inferiore al 10° del gruppo *C* e per i marescialli e gradi corrispondenti.

Le norme per la graduazione e l'assegnazione dell'indennità di disagiata residenza sono stabilite con decreti del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, in relazione alle condizioni di disagio dovuto a insalubrità, isolamento, altitudine della località o elevato costo della vita.

Art. 4.

Sono a carico dell'Amministrazione le spese di mantenimento e cura degli ufficiali, sottufficiali e dei militari di truppa, nonchè degli impiegati civili ricoverati negli stabilimenti sanitari dell'Africa Orientale Italiana o del Regno:

a) per ferite, lesioni o traumi riportati in operazioni di polizia coloniale o per malattie che risultino determinate od aggravate dai disagi, o dall'intenso lavoro cui i detti personali siano stati sottoposti nel corso di operazioni di polizia coloniale;

b) per malattie comuni nelle regioni tropicali africane o favorite dalla vita coloniale e che saranno determinate dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 5.

I personali civili e militari inviati nel Regno per prosecuzione di cure per ferite, lesioni o malattie dipendenti da cause di servizio coloniale o per malattie che risultino aggravate ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), conservano durante il ricovero negli stabilimenti sanitari metropolitani il trattamento economico previsto per la degenza negli ospedali coloniali per un periodo massimo di 60 giorni a decorrere da quello successivo allo sbarco con esclusione delle indennità eventuali per le quali, dalle rispettive disposizioni, sia richiesta la permanenza in Colonia.

Qualora la durata del ricovero superi i 60 giorni, per l'ulteriore periodo si applicano nei loro riguardi le norme sul trattamento economico vigente per gli stessi personali in servizio nel Regno in analoga posizione e, per gli appartenenti ai reparti metropolitani e coloniali di camicie nere, quelle stabilite per i pari grado del Regio esercito.

Art. 6.

Ai personali civili e militari inviati nel Regno per la prosecuzione della cura di infermità non riconosciuta dipendente da cause di servizio coloniale o non aggravata ai sensi dell'art. 4, lettera *a*), è sospeso qualsiasi assegno coloniale dal giorno successivo allo sbarco.

Dalla data stessa, per tutta la durata del ricovero in ospedali metropolitani, il loro trattamento economico è regolato dalle norme vigenti per gli stessi personali in servizio nel Regno in analoga posizione e, per gli appartenenti ai reparti metropolitani e coloniali di camicie nere, da quelle stabilite per i pari grado del Regio esercito.

Art. 7.

Nei casi in cui non risulti possibile il sollecito accertamento medico-legale di cui alla legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, la dichiarazione di riconoscimento della dipendenza o meno da cause di servizio coloniale delle ferite, lesioni od infermità o di aggravamento delle malattie previste dalla lettera *a*) dell'art. 4, è rilasciata, ai soli effetti del trattamento economico dovuto durante il ricovero negli stabilimenti sanitari dell'Africa Orientale Italiana e del Regno e le licenze straordinarie per motivi di salute, dal comandante del corpo o di reparto autonomo o dal capo servizio, in seguito a parere scritto del dirigente il servizio sanitario da allegarsi alla dichiarazione.

La dichiarazione stessa è redatta in triplice originale di cui:

uno, da unirsi alla cartella clinica, segue il ricoverato quando sia inviato in altri stabilimenti sanitari coloniali o metropolitani;

il secondo è rimesso all'ente che conserva i documenti matricolari dell'interessato;

il terzo è tenuto dall'ente che amministra l'infermo durante la degenza in stabilimenti sanitari e le licenze straordinarie per motivi di salute.

Se al momento in cui il ricoverato è dimesso per essere inviato ad altro stabilimento sanitario coloniale o del Regno per prosecuzione di cura, non sia ancora pervenuta alla direzione dello stabilimento sanitario la dichiarazione di cui al precedente comma, essa sarà rilasciata, in triplice originale, dal direttore dello stabilimento medesimo.

Art. 8.

Qualora successivamente pervenga la dichiarazione del comandante del corpo o reparto autonomo o capo servizio ed il giudizio in essa espresso risulti in contrasto con la dichiarazione rilasciata dal direttore del primo stabilimento di ricovero, saranno entrambe annullate e sostituite da una terza dichiarazione, in triplice originale, rilasciata dal direttore dello stabilimento presso cui l'interessato si trova ricoverato.

Art. 9.

In caso di ricorso contro il giudizio di cui agli articoli 7 e 8, si provvede d'ufficio agli accertamenti medico-legali prescritti dalla legge 11 marzo 1926-IV, n. 416.

TITOLO II.

Disposizioni per il personale civile.

Art. 10.

I congedi ordinari per il personale civile in servizio nell'Africa Orientale Italiana sono biennali di giorni 120.

I congedi ordinari possono essere aumentati sino al massimo di un quarto per ciascun anno o frazione di anno superiore ai sei mesi di servizio in località disagiata.

Le norme per la concessione dell'aumento del periodo di congedo saranno stabilite con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 11.

Al capo di Gabinetto del Governatore generale dell'Africa Orientale Italiana è dovuta un'indennità di rappresentanza di L. 10.000 annue.

TITOLO III.

Disposizioni per i militari.

Capo I.

Disposizioni per i militari nazionali.

Sezione I. — Indennità di equipaggiamento.

Art. 12.

L'indennità di equipaggiamento per gli ufficiali e marescialli del Regio esercito e per gli ufficiali ed aiutanti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale trasferiti nelle truppe coloniali dell'Africa Orientale Italiana, è stabilita nella seguente misura:

L. 4000 ai generali di corpo d'armata;
» 3500 ai generali di divisione;
» 2500 ai generali di brigata e ai colonnelli;
» 2000 ai tenenti colonnelli, maggiori, primi capitani e capitani che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 182 della legge 7 giugno 1934-XII, numero 899;
» 1500 agli ufficiali inferiori;
» 800 ai marescialli.

(e gradi corrispondenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale)

Art. 13.

Agli ufficiali ed ai marescialli dei comandi, reparti e servizi organici del Regio esercito ed agli ufficiali ed aiutanti delle unità metropolitane di camicie nere temporaneamente dislocate nell'Africa Orientale Italiana, compete l'indennità di equipaggiamento stabilita per i pari grado delle truppe coloniali, pagabile all'atto della destinazione in Colonia o della promozione per coloro che conseguono durante il servizio nell'Africa Orientale Italiana il grado di maresciallo o di aiutante.

Per le modalità di restituzione parziale o totale dell'indennità di equipaggiamento e per la misura di risarcimento dei danni in caso di perdita del bagaglio, si osservano le norme stabilite per il personale delle truppe coloniali.

Sezione II. — Indennità di rappresentanza.

Art. 14.

È dovuta una indennità di rappresentanza alle seguenti cariche militari nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Regio esercito:

Capo di Stato Maggiore del Governo generale, L. 28.000;
Sottocapo di Stato Maggiore del Governo generale, L. 15.000;
Comandante delle truppe di ciascun Governo, L. 20.000;
Generale addetto al comando delle truppe, L. 18.000;
Comandante della divisione nazionale, L. 12.000.

Regia marina:

Comandante superiore di marina in A.O.I.:
se ammiraglio di squadra, L. 28.000;
se ammiraglio di divisione, L. 25.000;
se contrammiraglio, L. 20.000;
Capo di Stato Maggiore del comandante superiore di marina, L. 15.000 se ufficiale ammiraglio;
Sottocapo di Stato Maggiore del comandante superiore di marina, L. 6.000 se ufficiale ammiraglio.

Regia aeronautica:

Comandante superiore di aeronautica, L. 28.000;
Capo di Stato Maggiore del Comando superiore di aeronautica, L. 20.000;
Sottocapo di Stato Maggiore del Comando superiore di aeronautica, L. 15.000;
Generali comandanti di settore aeronautico, L. 18.000.

Agli ufficiali generali ed ai colonnelli e gradi corrispondenti che non rivestino cariche alle quali sia attribuita una apposita indennità di rappresentanza a norma del precedente comma e che non si trovino nelle condizioni di fruire di quelle previste dall'art. 2 del decreto Ministeriale 3 giugno 1924-II o dall'art. 2 del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1874, o dall'art. 18 del R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, hanno diritto all'assegno per spese di rappresentanza di cui all'art. 177 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, nella stessa misura stabilita per il rispettivo grado o per quello corrispondente.

Sezione III. — Indennità di carica.

Art. 15.

Le disposizioni per l'indennità di carica agli ufficiali aventi comando di truppa indigena, di cui all'art. 17 dell'ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali per l'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X,

n. 1786, ed all'art. 16 di quello per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, si applicano con le stesse modalità anche agli ufficiali dei corrispondenti reparti indigeni regolari ed irregolari delle varie armi e specialità.

Per i comandanti di brigata coloniale la misura dell'indennità è stabilita in L. 1000 annue.

Sezione IV. — Indennità di alloggio.

Art. 16.

La corresponsione dell'indennità di alloggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, della Regia guardia di finanza e delle Milizie speciali, è regolata dalle stesse norme vigenti nel Regno.

Però per gli ufficiali, agli effetti della misura dell'indennità, le singole sedi di servizio nell'Africa Orientale Italiana sono classificate con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze, avuto riguardo alle norme generali che regolano nel Regno la materia.

Per i sottufficiali e militari di truppa non provvisti di alloggio, l'indennità suddetta è corrisposta sempre nella misura minima prevista per i pari grado in servizio nel Regno.

Sezione V. — Trattamento economico degli ufficiali richiamati dal congedo.

Art. 17.

Agli ufficiali richiamati dal congedo anche a domanda che prestano servizio nell'Africa Orientale Italiana, si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, numero 1997, relative allo stipendio, al supplemento di servizio attivo e all'indennità militare e relativo aumento.

Sezione VI. — Soprassoldo coloniale e paga giornaliera coloniale.

Art. 18.

Ai sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) ed ai graduati e militari di truppa delle Forze armate che conservano la paga del Regno è dovuto il soprassoldo giornaliero coloniale stabilito per il rispettivo grado dagli ordinamenti vigenti per l'Eritrea.

Art. 19.

Ai caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale) appartenenti alle truppe coloniali ed ai reparti metropolitani del Regio esercito o di camicie nere, compete una paga giornaliera coloniale nella seguente misura netta, restando per essi sospesa l'applicazione di ogni disposizione vigente in materia di paghe e di soprassoldi coloniali:

caporale maggiore e vice capo squadra . . .	L. 7
caporale e camicia nera scelta	» 6
soldato e camicia nera	» 5

Per i militari vincolati da rafferma coloniale la paga suddetta è aumentata di L. 0,50.

Art. 20.

La paga di cui all'articolo precedente decorre:

per i militari provenienti dal Regno dalla data d'imbarco per l'Africa Orientale Italiana;

per quelli residenti nell'Africa Orientale Italiana che contraggano arruolamento volontario nelle truppe coloniali oppure compiano il servizio di leva o siano richiamati alle armi, dalla data di incorporazione.

Cessa:

per i militari che rimpatriano senza diritto a licenza ordinaria coloniale, dalla data di sbarco nel Regno, altrimenti è conservata fino al termine della licenza di rimpatrio anche se concessa ai soli effetti amministrativi;

per i militari che all'atto della cessazione dal servizio stabiliscono la propria residenza nell'Africa Orientale Italiana, dalla data di congedamento dopo fruita l'eventuale licenza ordinaria coloniale.

E' sospesa per i militari:

inviati negli ospedali nel Regno per prosecuzione di cure, dopo il 60° giorno dallo sbarco nel caso previsto dal primo comma dell'art. 5, dal giorno successivo alla data dello sbarco negli altri casi;

in licenza straordinaria per motivi di privato interesse o per ragioni di salute non dipendenti da cause di servizio, esclusi i giorni di viaggio per l'andata e per il ritorno;

detenuti in attesa di giudizio, salvo ad essere loro corrisposta se il giudizio non è seguito da condanna;

che, senza giustificate cause, non raggiungano il loro reparto o se ne assentino.

I militari di truppa comandati a prestar servizio presso il Ministero dell'Africa Italiana o presso il Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli, percepiscono, dalla data di sbarco nel Regno fino a quella di imbarco per far ritorno nell'Africa Orientale Italiana, lo stesso trattamento stabilito per i pari grado del Regio Corpo di truppe coloniali della Libia comandati nel Regno per lo stesso servizio.

Art. 21.

Ai militari di truppa di cui all'art. 19 è ritenuta, per addebbiti fatti dall'Amministrazione, la metà della paga giornaliera.

Per i militari di truppa della Regia aeronautica, nei casi in cui godono del trattamento di cui agli articoli 12 e 13 del R. decreto 31 ottobre 1935-XIV, n. 2221, ai sensi del successivo articolo 22, la ritenuta sarà commisurata ai due terzi del soprassoldo coloniale.

Art. 22.

Ai graduati e militari di truppa della Regia marina in servizio a terra e della Regia aeronautica, in luogo della paga e del soprassoldo giornaliero coloniale è dovuta, se più favorevole, la paga giornaliera coloniale stabilita dall'art. 19 per i corrispondenti gradi del Regio esercito, ferme restando la corresponsione dei soprassoldi ed indennità stabilite per le singole categorie di personale specializzato e per speciali incarichi.

Art. 23.

I sottufficiali (marescialli ed aiutanti esclusi) ed i militari di truppa appartenenti alle truppe coloniali ed ai reparti metropolitani del Regio esercito e di camicie nere, sono soggetti alle ritenute:

di un terzo del soprassoldo coloniale se sergenti maggiori e sergenti (e gradi corrispondenti) puniti di sala;

di un terzo o di metà del soprassoldo coloniale, se appuntati dei carabinieri e carabinieri puniti, rispettivamente, di camera di punizione semplice o di rigore, ferme restando per essi le riduzioni della paga giornaliera stabilite dalle norme del Regno;

di un quarto o di metà della paga giornaliera coloniale se caporali maggiori, caporali e soldati (e gradi corrispondenti) puniti, rispettivamente, di camera di punizione semplice o di rigore.

L'ammontare delle ritenute sul soprassoldo coloniale e sulla paga giornaliera coloniale stabilite dal presente articolo, è devoluto in favore del fondo sussidi previsto dagli ordinamenti militari coloniali.

I compiti attribuiti dai predetti ordinamenti ai comandanti delle truppe dei Governi, nei riguardi della gestione di tale fondo, sono devoluti anche al comandante della divisione nazionale ed al comandante della piazza di Addis Abeba per le truppe da essi direttamente dipendenti.

Le ritenute di cui al presente articolo si applicano anche ai sottufficiali e militari di truppa della Regia aeronautica. L'importo di esse è però versato all'Istituto per i figli degli aviatori.

Sezione VII. — Soprassoldo di disagiata residenza.

Art. 24.

Nelle località in cui spetta agli ufficiali ed ai marescialli e gradi corrispondenti, l'indennità stabilita dall'art. 3 del presente decreto, è dovuta con le stesse modalità ai sergenti maggiori e sergenti, e gradi corrispondenti, ed ai militari di truppa un soprassoldo giornaliero di disagiata residenza, variabile:

da un minimo di L. 0,80 ad un massimo di L. 4 per i sergenti maggiori e gradi corrispondenti;

da un minimo di L. 0,70 ad un massimo di L. 3,50 per i sergenti e gradi corrispondenti;

da un minimo di L. 0,30 ad un massimo di L. 1,20 per i militari di truppa.

La graduazione del soprassoldo in relazione alla classificazione delle sedi disagiate fissata per gli ufficiali e marescialli, sarà stabilita con decreto del Ministro per l'Africa Italiana, con le norme di cui all'art. 3.

Il soprassoldo di disagiata residenza sostituisce l'indennità di residenza disagiata prevista dagli ordinamenti vigenti.

Sezione VIII. — Indennità di operazioni di polizia coloniale.

Art. 25.

Al personale militare nazionale dei reparti, colonne mobili ed equipaggi di volo impiegati in operazioni di polizia coloniale è dovuta una indennità nella seguente misura giornaliera, restando sospesa l'applicazione delle disposizioni degli ordinamenti coloniali riguardanti il trattamento economico dei militari impiegati in dette operazioni:

Grado		Indennità
ufficiale generale	e gradi corrispondenti	L. 25 —
colonnello		» 20 —
ten. colonnello maggiore e primo capitano		» 17 —
capitano e primo tenente		» 15 —
tenente, sottotenente e aspirante		» 12,50
aiutante di battaglia e maresciallo		» 8 —
sergente maggiore		» 2,50
sergente		» 2 —
caporal maggiore, caporale e soldato		» 0,40

La decorrenza e la cessazione dell'indennità è fissata con disposizioni del Governatore.

Art. 26.

L'indennità stabilita dal precedente articolo tiene luogo delle indennità di marcia, di spostamento e di aeromanovra nei casi in cui queste sono dovute nel Regno.

Art. 27.

Il personale militare che lascia una località disagiata con diritto al trattamento stabilito dagli articoli 25 e 26 conserva, per non più di 20 giorni, l'indennità ed il soprassoldo di disagiata residenza stabiliti per l'anzidetta località.

In ogni altro caso non è ammesso il cumulo delle indennità e del soprassoldo di disagiata residenza col trattamento previsto dagli articoli suddetti.

Sezione IX. — Licenze.

Art. 28.

Le disposizioni dell'art. 10 del presente decreto si applicano anche alle licenze ordinarie coloniali stabilite per il personale militare.

La durata per biennio di tali licenze è però di giorni 90 per i marescialli e di 60 per gli altri sottufficiali e militari di truppa.

Art. 29.

All'art. 27 (dopo il terzo comma) dell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto-legge 17 dicembre 1931-X, n. 1786, ed all'articolo 30 dell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, è aggiunto il seguente comma:

« Gli ufficiali richiamati dal congedo che contino meno di venti mesi di permanenza in Colonia possono ottenere, per infermità dipendenti da cause di servizio coloniale, licenze di convalescenza della durata massima di tre mesi con diritto agli assegni metropolitani del grado ».

Art. 30.

Il quart'ultimo comma dell'art. 24 dell'ordinamento militare per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, è sostituito dal seguente:

« Nelle licenze straordinarie si applicano, per quanto riguarda lo stipendio e gli altri assegni di carattere generale e personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 5, le norme vigenti nel Regno, salvo per le licenze straordinarie per motivi privati o per malattie non dipendenti da cause di servizio coloniale durante le quali è dovuto il solo stipendio ai sensi del secondo comma dell'art. 11 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2504, e dell'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1923-II, numero 2505 ».

Capo II.

Disposizioni per i militari indigeni.

Art. 31.

Le disposizioni riguardanti il trattamento economico dei militari indigeni contenute nell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano ai militari appartenenti alle truppe del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e del Governo dell'Amara; quelle contenute nell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, n. 1778, e successive modificazioni ed integrazioni, ai militari appartenenti alle truppe dei Governi dell'Harar e dei Galla e Sidama, tenuto conto delle varianti stabilite negli articoli seguenti.

Art. 32.

L'indennità viveri stabilita dal n. 6 della tabella *b*) annessa all'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X, n. 1786, è elevato a L. 1,60.

Art. 33.

La razione viveri prevista per casi speciali o di operazioni dagli ordinamenti vigenti è dovuta ai militari indigeni in tutte le posizioni di servizio, tranne:

a) le licenze di qualsiasi specie;

b) il ricovero in stabilimenti sanitari;

c) la detenzione in attesa di giudizio salvo ad ottenere l'equivalente in contanti se il giudizio non sia seguito da condanna;

d) l'assenza ingiustificata dal reparto;

e) la permanenza nella sede del rispettivo reparto, ove in essa sia costituito il campo famiglia, limitatamente ai militari indigeni arruolati dal 1° luglio 1937-XV in poi.

Art. 34.

Ai militari indigeni o cittadini italiani libici in servizio nell'Africa Orientale Italiana, è concessa una indennità speciale di caro viveri nella seguente misura giornaliera:

ascari	e gradi corrispondenti dei reparti irregolari	L. 1,50
nachil		» 2,25
muntaz		» 3 —
baluc-basci		» 4,50
sciumbasci e iusbasci		» 6 —

Per i militari indigeni arruolati dal 1° luglio 1937-XV in poi, l'indennità è ridotta di un quarto.

E' pure ridotta di un quarto ai militari indigeni già in servizio alla data del 30 giugno 1937-XV, durante la permanenza nella sede dei rispettivi reparti, purchè nella sede stessa sia costituito il campo famiglia.

L'indennità suddetta non compete:

a) nelle posizioni in cui la paga è ridotta o sospesa;

b) nelle licenze di qualsiasi genere;

c) durante la degenza in stabilimenti sanitari per ferite, lesioni od infermità non dipendenti da cause di servizio.

Art. 35.

Alle famiglie dei militari indigeni già in servizio alla data del 30 giugno 1937-XV, appartenenti a reparti costituiti in Eritrea, possono con disposizioni governatoriali essere concesse distribuzioni di farina in misura giornaliera non superiore a grammi 200 per la moglie ed a grammi 100 per ogni figlio.

CAPO III.

Disposizioni comuni ai militari nazionali e indigeni.

Art. 36.

Per le truppe coloniali dell'Africa Orientale Italiana le indennità e soprassoldi per servizi e posizioni speciali dovuti ai sottufficiali ed ai militari di truppa nazionale e indigeni sono stabiliti con unica tabella.

Per l'approvazione di essa rimangono ferme le disposizioni degli articoli 36 (ultimo comma) e 65, lettera *c*), dell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, approvato con R. decreto 17 dicembre 1931-X, numero 1786, e degli articoli 41 (ultimo comma) e 80, lettera *c*), dell'ordinamento per il Regio Corpo di truppe coloniali della Somalia, approvato con R. decreto 23 agosto 1935-XIII, numero 1778. La proposta, però, spetta al Governatore generale.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 37.

Per il computo delle indennità coloniale e di disagiata residenza previste dagli articoli 2 e 3 si tengono per base gli stipendi stabiliti dalla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e si applicano le riduzioni del doppio dodici per cento di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038, escluso ogni successivo aumento.

Le riduzioni stesse si applicano anche alle misure degli altri assegni ed indennità stabiliti dal presente decreto ad eccezione di quelli previsti per i militari di truppa nazionali e indigeni e cittadini libici in servizio nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 38.

Nessun'altra corresponsione, ordinaria o straordinaria, comunque denominata, può essere concessa, a qualsiasi titolo, ai personali dipendenti dall'Amministrazione, in aggiunta al trattamento previsto o mantenuto ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, salvo le disposizioni del R. decreto 17 febbraio 1924-II, n. 182, e successive modificazioni.

Art. 39.

Fino a quando non sarà approvata per le truppe coloniali dell'Africa Orientale Italiana la tabella unica delle indennità e soprassoldi per posizioni e servizi speciali, prevista dall'art. 36, si applicheranno per le truppe dell'Eritrea e della Somalia le tabelle già stabilite per quei Regi Corpi, per le truppe degli altri Governi le tabelle medesime seguendo:

la disposizione dell'art. 2, primo comma, del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 2017, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 270, per i sottufficiali e i militari di truppa nazionali;

la disposizione dell'art. 31 del presente decreto per i militari indigeni.

Per i servizi speciali effettivamente disimpegnati da sottufficiali e militari di truppa nazionali non contemplati da una di dette tabelle si applicheranno le indennità ed i soprassoldi stabiliti dall'altra ed in mancanza quelli previsti per il Regio esercito nel Regno.

Le indennità ed i soprassoldi stabiliti dalle cennate tabelle non possono in alcun caso essere cumulati con quelli previsti dalle disposizioni del Regno. E' abrogata la nota n. 5 alla tabella n. 2 annessa al R. decreto 6 novembre 1930-IX, n. 1778.

Art. 40.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV.

Art. 41.

La disposizione dell'art. 14 relativa all'indennità di rappresentanza per il generale addetto ai Comandi delle truppe dei Governi, si applica per l'Eritrea e la Somalia dal 1° ottobre 1936-XIV.

La validità delle disposizioni degli articoli 17 e dal 32 al 35 è limitata al 30 giugno 1938-XVI.

Art. 42.

E' data sanatoria per le corresponsioni effettuate, fino al 15 novembre 1937-XVI, di assegni previsti da disposizioni sul trattamento economico dei militari ammalati o feriti provenienti dall'Africa Orientale Italiana che avevano cessato di aver vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 395, foglio 172. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1938-XVI, n. 282.

Nomina dei funzionari preposti agli Ispettorati superiori compartimentali del Genio civile a far parte del Consiglio d'amministrazione per il personale del Reale corpo del Genio civile e per quello di custodia alle opere idrauliche e di bonifica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 7 luglio 1925-III, numero 1173, relativo alla istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole;

Visto l'art. 6 del R. decreto 2 marzo 1931-IX, n. 287, che ha approvato il regolamento per il servizio del Genio civile;

Vista la legge 1° giugno 1931-IX, n. 678, sull'ordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici n. 22379 dell'11 ottobre 1931-IX, con il quale venne determinata la competenza territoriale degli ispettori superiori del Genio civile preposti alla sorveglianza sugli uffici del Genio civile e sui servizi da essi dipendenti;

Visti i Regi decreti 4 aprile 1935-XIII e 30 aprile 1936-XIV, con i quali vennero fissate le sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile nelle città di Torino, Milano, Genova, Trieste, Firenze, Bologna, Ancona, Roma e Bolzano;

Visto il R. decreto 2 settembre 1937-XV, n. 1633, con il quale, in seguito alla soppressione dal 1° luglio 1937-XV, dei Provveditorati alle opere pubbliche di Caserta, Aquila, Bari, Potenza e Catanzaro, sono stati istituiti gli Ispettorati superiori compartimentali del Genio civile con sede in Napoli, Aquila, Bari, Potenza e Catanzaro;

Ritenuta l'opportunità che i funzionari preposti agli Ispettorati superiori compartimentali del Genio civile intervengano in ragione della loro carica alle sedute del Consiglio di amministrazione per il personale del Reale corpo del Genio civile e per quello di custodia alle opere idrauliche e di bonifica;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I funzionari preposti agli Ispettorati superiori compartimentali del Genio civile, fanno parte del Consiglio d'amministrazione per il personale del Reale Corpo del Genio civile e per quello di custodia delle opere idrauliche e di bonifica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 396, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 febbraio 1938-XVI, n. 283.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio « Antonio Paltrinieri », in Carpi (Modena).

N. 283. R. decreto 21 febbraio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio « Antonio Paltrinieri » con sede in Carpi (Modena), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 284.

Riconoscimento, agli effetti civili, della chiusura al culto e dissacrazione della Chiesa Madre di S. Sebastiano, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

N. 284. R. decreto 14 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Messina in data 27 agosto 1937, relativo alla chiusura al culto e alla dissacrazione dell'antica Chiesa Madre di San Sebastiano, in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 285.

Dichiarazione formale dei fini di n. 15 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 285. R. decreto 14 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 15 Confraternite in provincia di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 gennaio 1938-XVI, n. 286.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della provincia di Pesaro.

N. 286. R. decreto 14 gennaio 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 3 Confraternite in provincia di Pesaro.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 14 marzo 1938-XVI.

Revoca di onorificenze nell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

GRAN MAESTRO

DELL'ORDINE COLONIALE DELLA STELLA D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 gennaio 1914, n. 38, che istituisce l'Ordine coloniale della Stella d'Italia e successive modifiche;

Visti gli articoli 18 e 19 del predetto Regio decreto;

Sentito il parere del Consiglio dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa italiana, Cancelliere dell'Ordine;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocata l'onorificenza di cavaliere nell'Ordine coloniale della Stella d'Italia conferita alle seguenti persone:

a) Pennazzi Ricci Giuseppe, ex capitano di fanteria in s.p.e. (R. decreto 27 dicembre 1934);

b) Pirelli Luigi, ex sottotenente d'artiglieria di complemento (R. decreto 29 ottobre 1936);

c) Juliano Domenico, ex maresciallo maggiore dei CC. RR. (R. decreto 28 dicembre 1933);

d) Giama Bin Ahmed el Harrari, ex cadi di Addis Abeba (R. decreto 10 febbraio 1937).

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'Africa italiana, Cancelliere dell'Ordine, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Cancelleria dell'Ordine medesimo.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI, n. 752.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(1195)

REGIO DECRETO 17 febbraio 1938-XVI.

Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, che apporta modificazioni al detto Regio decreto-legge;

Viste le designazioni fatte dai Ministri e dagli Enti indicati nell'art. 3 del citato R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le corporazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Pel triennio 1° gennaio 1938-1940 sono chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia, i signori:

1° Muratore gr. uff. avv. Nicola, direttore generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, rappresentante del Ministero delle finanze;

2° Cordella comm. dott. Luigi, ispettore generale, rappresentante del Ministero delle corporazioni;

3° Cavallo cav. Antonio, colonnello di Stato Maggiore rappresentante del Ministero della guerra;

4° Bertuccioli gr. uff. dott. Virginio, rappresentante dell'Ente nazionale per l'industria turistica;

5° Gerelli gr. uff. dott. Attilio, segretario generale della Consociazione turistica italiana.

Art. 2.

Le indennità spettanti ai summenzionati membri del Consiglio di amministrazione saranno pagate sui fondi dell'Azienda autonoma delle Regie grotte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1938 - *Anno XVI*
Registro 6 *Corporazioni, foglio* 119.

(1353)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 4 aprile 1938-XVI.

Nomina dell'on. dott. Biagio Vecchioni a membro della Corporazione dei cereali.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione dei cereali;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. prof. Dante Gibertini, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei tecnici agricoli liberi professionisti e l'on. prof. Biagio Vecchioni membro della Corporazione delle bietole e dello zucchero in rappresentanza dei tecnici agricoli liberi professionisti, sono stati confermati nelle dette cariche per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei Professionisti e degli artisti per la nomina dell'on. dottor Biagio Vecchioni a membro della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti, in sostituzione dell'on. prof. Dante Gibertini, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. dott. Biagio Vecchioni, membro della Corporazione delle bietole e dello zucchero in rappresentanza dei tecnici agricoli liberi professionisti, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione dei cereali, quale rappresentante dei tecnici agricoli liberi professionisti, in sostituzione dell'on. Dante Gibertini, deceduto.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI

(1382)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Conferma in carica di un membro effettivo e di un membro supplente, sostituzione di un membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento.

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI che approva le norme regolamentari per l'esecuzione di detto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 17 dello statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Emanuele Folli e il gr. uff. rag. Michele Portigliatti-Barbos sono confermati rispettivamente membro effettivo e membro supplente del Comitato esecutivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per il quadriennio 1938-1941.

L'on. avv. Giuseppe Morelli, deputato al Parlamento, è nominato membro effettivo del Comitato esecutivo del Consorzio stesso, per l'anno 1938, in sostituzione del defunto prof. Ugo Scalori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1286)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la domanda del Consiglio d'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) intesa ad ottenere che l'azienda sia sottoposta alla speciale procedura di liquidazione prevista dal capo VIII del citato testo unico e dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e l'azienda stessa è posta in liquidazione secondo le norme del capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1356)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania).

IL CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania) alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al capo VII del citato testo unico ed al titolo VII, capo II, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania) sono sciolti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1354)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » di Palazzo Adriano (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che con deliberazione dell'assemblea generale dei soci in data 6 agosto 1933 la Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » di Palazzo Adriano (Palermo) veniva sciolta e messa in liquidazione ed il sig. Atanasio Aiuvalasit veniva nominato liquidatore della Cassa medesima;

Considerata la opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 27 del citato testo unico, alla sostituzione del predetto liquidatore;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il comm. Ferdinando Agnello è nominato liquidatore della Cassa rurale « S. Nicolò di Mira » di Palazzo Adriano (Palermo) con i poteri e le attribuzioni di cui al capo IV del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706, in sostituzione del sig. Atanasio Aiuvalasit.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1285)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Nomina del vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, numero 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario; nonchè il regolamento per l'esecuzione di detto R. decreto legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 14 dello statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere alla nomina del vice presidente dell'Istituto predetto;

Ritenuto che ricorre la condizione prevista nel comma 2° dell'art. 14 del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Decreta:

Il gr. uff. avv. Cesare Giovara è nominato vice presidente dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e resterà in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 1938 dell'Istituto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1287)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 29 marzo 1938-XVI.

Modificazioni apportate allo statuto della Cassa di risparmio di Narni (Terni).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto lo statuto della Cassa di risparmio di Narni, approvato con R. decreto 25 marzo 1935-XIII, n. 550;

Vedute le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci della Cassa di risparmio di Narni, in data 21 marzo e 11 luglio 1937-XV, e le deliberazioni del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta, in data 27 aprile 1936-XIV, 4 marzo e 11 giugno 1937-XV;

In conformità della deliberazione del Comitato dei Ministri in data 5 febbraio 1938-XVI;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli articoli 6, 12 e 44 dello statuto della Cassa di risparmio di Narni sono abrogati e sostituiti con i seguenti:

« Art. 6. — Quando il fondo di riserva avrà raggiunto una somma uguale almeno al decimo dell'ammontare dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, gli utili netti annuali potranno essere destinati come appresso:

2/10 al fondo di garanzia federale, di cui al precedente art. 5, lett. *b*);

3/10 al fondo di riserva o massa di rispetto;

5/10 ai fondi di cui all'art. 4, lettere *c*), *e*) ed *f*).

« L'assegnazione a tali fondi dei predetti 5/10 degli utili verrà effettuata con l'attribuzione di quote che il Consiglio di amministrazione delibererà di anno in anno secondo le necessità ».

« Art. 12. — Nessun socio potrà farsi rappresentare da altri nelle adunanze, dovendo essere personale il suo inter-

vento. Saranno considerati dimissionari i soci che per tre anni consecutivi non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, ad alcune delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie. E' di competenza dell'assemblea di pronunziare la decadenza dei soci che, da almeno tre anni, abbiano trasferito il loro reale domicilio fuori di Narni.

« Saranno tuttavia mantenuti nell'Albo quei soci che ricoprano alti uffici pubblici, nei quali hanno acquistato speciali benemerenze, e quei soci che, pure avendo trasferito altrove il loro reale domicilio, conservino la loro proprietà ed i loro rapporti di interesse in questo Comune, o dimostrino la loro attaccatezza a questo Istituto, intervenendo alle assemblee ».

« Art. 44. — Gli impiegati sono incaricati del disbrigo degli affari ed hanno a capo il direttore che sopraintende a tutti i servizi dell'Istituto.

« Il direttore tratta tutti gli affari dell'Istituto e lo rappresenta nei rapporti ordinari coi terzi; dà esecuzione a tutte le pratiche di ordinaria amministrazione, vigila sull'esatto e corretto andamento della contabilità e sulla puntuale e scrupolosa compilazione delle situazioni e dei bilanci.

« Assiste alle assemblee generali ed alle adunanze del Consiglio di amministrazione ed ha voto consultivo, con diritto di fare inserire a verbale la propria dichiarazione di voto.

« Il direttore deve prestare la cauzione fissata dal regolamento organico del personale ed avrà l'obbligo, in ogni singola adunanza, di riferire al Consiglio intorno a tutti gli atti da lui compiuti nell'intervallo.

« Il direttore firma la corrispondenza, le carte contabili, gli assegni, rilascia quietanze, gira assegni, vaglia, effetti; in generale è autorizzato a firmare tutti i documenti della Cassa, ad esclusione degli atti pubblici, se non sarà munito di speciale delega della presidenza.

« Spettano quindi al direttore le firme per ritiri dai conti correnti di corrispondenza, fino alla concorrenza del disponibile; le firme per accendere debiti sia prelevando in conto corrente oltre i limiti del disponibile, sia accettando od emettendo cambiali. In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito dal segretario-vice direttore.

« Gli impiegati sono retribuiti con il solo stipendio fisso, netto da qualsiasi imposta o tassa che sarà a carico della Cassa; ma soggetto alla ritenuta per la formazione dei cumuli individuali di previdenza, giusta le speciali disposizioni regolamentari.

« Ciascun impiegato è responsabile per le attribuzioni che gli vengono conferite dallo statuto e dai regolamenti.

« La qualità di socio della Cassa non è incompatibile con le funzioni di impiegato, ma l'impiegato socio non può aver voto deliberativo nella assemblea, in affari che riguardano la gestione amministrativa o gli interessi degli impiegati.

« Non potranno in verun caso contrarre debiti con la Cassa.

« Tale possibilità per i soci di essere anche impiegati, cessa con i nuovi soci ammessi, rimanendo ferma la disposizione per quelli già nominati impiegati, fino a totale eliminazione ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1288)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1938-XVI.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione delle Società anonime « Cartiere di Verona » e « Industrie venete della carta e del cartone Silvio Marsoni e C. ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678, il R. decreto-legge 18 maggio 1933, n. 591, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1809, la legge 3 giugno 1935, n. 873, e il R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1362, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2486;

Veduta l'istanza con la quale le Società anonime « Cartiere di Verona » e « Industrie venete della carta e del cartone Silvio Marsoni e C. » espongono di voler procedere alla loro fusione, mediante incorporazione della seconda nella prima e conseguente aumento del capitale sociale di questa ultima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione delle Società anonime « Cartiere di Verona » con sede in Milano, e « Industrie venete della carta e del cartone Silvio Marsoni e C. » con sede in Venezia, mediante incorporazione della seconda nella prima, dichiarandosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini della esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal codice stesso, sia pubblicato l'annuncio delle deliberazioni suddette e dell'abbreviazione del termine per le opposizioni sui giornali « Il Popolo d'Italia » di Milano e « La Gazzetta di Venezia ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro: SOLMI.

(1381)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1938-XVI.

Rinnovazione e collocamento dei buoni fruttiferi annuali della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2582;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1937-XV col quale fu autorizzata la rinnovazione dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 96 milioni;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1937-XVI col quale fu autorizzata un'ulteriore emissione di buoni frutti-

feri annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo di 24 milioni;

Considerato che è prossimo l'inizio di scadenza dei buoni emessi in virtù di tali decreti Ministeriali;

Determina:

Articolo unico.

Sono autorizzati la rinnovazione ed il collocamento dei buoni fruttiferi annuali al portatore della Cassa depositi e prestiti per l'importo complessivo di 120 milioni, corrispondente a quelli autorizzati coi due decreti Ministeriali di cui alle premesse, ferme restando procedura e norme seguite nelle precedenti rinnovazioni.

La misura dell'interesse, al netto di ogni imposta presente e futura, è fissata al 5 % annuo anticipato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

(1384)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1938-XVI.
Costituzione del Consiglio direttivo del Patronato nazionale per l'assistenza sociale.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 5 e 9 dello statuto del Patronato nazionale per l'assistenza sociale, approvato con decreti Ministeriali 26 ottobre 1934-XII e 21 gennaio 1937-XVI;

Ritenuto che per il compimento del prescritto periodo di carica occorre rinnovare la nomina dei componenti il Consiglio direttivo e il Collegio dei sindaci del Patronato nazionale;

Vedute le designazioni degli Enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio direttivo del Patronato nazionale per l'assistenza sociale è composto dalle seguenti persone:

a) on. Tullio Cianetti, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

b) on. prof. dott. Franco Angelini, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura;

c) on. prof. dott. Riccardo Del Giudice, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

d) on. prof. dott. Giuseppe Landi, deputato al Parlamento, presidente della Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende del credito e dell'assicurazione;

e) dott. Guido Giorgi, delegato corporativo di 1ª classe, funzionario della Direzione generale del lavoro e del Segretariato delle corporazioni;

f) dott. Francesco Simeone, direttore capo divisione, funzionario della Direzione generale del personale, previdenza e collocamento;

g) on. Edoardo Malusardi, deputato al Parlamento, rappresentante del P. N. F.;

h) dott. Aurelio Nicolodi, rappresentante dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci del Patronato è composto delle seguenti persone:

a) dott. Umberto Cirioni, rappresentante del Ministero delle corporazioni;

b) avv. Igino Pinci, rappresentante del P. N. F.;

c) on. rag. Gerardo Locurcio, deputato al Parlamento, rappresentante delle Confederazioni fasciste dei lavoratori.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: LANTINI.

(1251)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI.
Autorizzazione all'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare dal comune di Lanciano la donazione di un terreno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda n. 4315 del 7 marzo 1938, con la quale il Regio commissario presso l'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad accettare dal comune di Lanciano la donazione di un terreno di mq. 1400 sito a Lanciano, contrada Torre Montanaro, e distinto in catasto all'art. 10870, del valore di L. 7700, occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in quella città;

Vista la opportunità di accettare la donazione;

Visti gli atti;

Visto l'art. 1, comma quarto, del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera Nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è autorizzata ad accettare dal comune di Lanciano il terreno su distinto, occorrente per la costruzione della Casa della Madre e del Bambino in quella città.

Il notaio rogante è tenuto ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, della proprietà e libertà dell'immobile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 22 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(1283)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1938-XVI
Proroga del termine per l'osservanza dell'art. 24, comma ultimo, del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, circa l'applicazione della valvola automatica di chiusura nei generatori di vapore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 76 capoverso del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, per la esecuzione del R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, sull'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Considerata l'opportunità di prorogare, limitatamente a talune disposizioni del detto regolamento, il termine entro il quale gli apparecchi a pressione di vapore e di gas preesistenti al regolamento 12 maggio 1927, n. 824, devono essere uniformati ad alcune disposizioni del Regolamento stesso.

Udito il parere dell'Associazione nazionale per il controllo sulla combustione;

Decreta:

E' prorogato, fino al 31 dicembre 1940-XIX, il termine entro il quale gli apparecchi a pressione di vapore e di gas,

esistenti alla entrata in vigore del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1927, n. 824, debbono essere uniformati alle disposizioni dell'art. 24, comma ultimo, dello stesso regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Roma, addì 11 marzo 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: Ricci.

(1342)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

S. E. il Ministro per le finanze, in data 21 marzo 1938-XVI, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 3 marzo 1938-XVI, n. 142, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1937-38, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e la convalidazione dei Regi decreti 14 febbraio 1938-XVI, n. 96. e 18 febbraio 1938-XVI, n. 100, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(1198)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 aprile 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 marzo 1938-XVI, n. 250, col qale si autorizza la spesa di L. 1.000.000 per la costruzione in Littoria di un gruppo di fabbricati da destinarsi per ricovero dei detenuti.

(1386)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 7 aprile 1938-XVI è stato presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2701, col quale si autorizza la spesa di L. 120.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie nonchè per opere di carattere igienico nell'isola di Sicilia.

(1387)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 aprile 1938-XVI un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 241, che ha dato esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 3 dicembre 1937.

(1388)

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si rende noto che S. E. il Ministro per l'Africa Italiana ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno, il giorno 4 aprile 1938-XVI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 gennaio 1938-XVI, n. 227, relativo alle modificazioni al R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899, sull'istituzione del monopolio statale delle banane.

(1389)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Ancona.

Si comunica che con Regio decreto in data 3 febbraio 1938-XVI (registrato alla Corte dei conti addì 3 marzo 1938-XVI, registro n. 3 Interno, foglio n. 105), il sig. prof. Licinio Sabbatini è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Ancona, pel triennio 1938-40, in sostituzione del sig. Gaetano Seghetti.

(1306)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruolo di anzianità del personale del Reale corpo del Genio civile.

Ai fini e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si comunica che è stato pubblicato il Ruolo di anzianità del personale del Reale corpo del Genio civile secondo la situazione numerica al 1° gennaio 1938-XVI.

(1307)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperativa inadempiente.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, la Società Cooperativa Edilizia Pubblico Impiego, con sede in Viterbo, costituita con atto notaio Sansoni in data 2 dicembre 1929, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni.

(1305)

Scioglimento d'ufficio di Cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società Anonima Cooperativa Spazzini ed Affini, con sede in Canosa, costituita in data 27 agosto 1929, con rogito notaio Maddalena, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1308)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 45777, registrato il 1° luglio 1933 al nome della Ditta Rotta & Simson, a Torino, e compreso nell'elenco n. 13-14, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 21 maggio 1935-XIII, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dalla titolare con dichiarazione del 16 settembre 1937-XV, autenticata dal notaio Giovanni Stratta, a Corio, e presentata al Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino il 30 settembre 1937-XV.

Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. Zengarini.

(1309)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 2 degli attestati di privativa per modelli e disegni di fabbrica, pubblicati per gli effetti dell'art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4578.

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
9 aprile 1937	Soc. An. Impianti Riscaldamento « Sair », a Milano.	Generatore distributore di acqua calda.	15041
» » »	Soc. An. Impianti Riscaldamento « Sair », a Milano.	Apparecchio per la produzione di acqua calda.	15042
2 agosto »	Ditta « Vanitas » di Giuseppe Marcionni, a Milano.	Ciondolo con medaglione quadrato riproducente un mazzolino di fiori.	15043
» » »	Ditta « Vanitas » di Giuseppe Marcionni, a Milano.	Ciondolo con medaglione ovale riproducente un mazzolino di fiori.	15044
2 settembre »	Montuori Giuseppe, a Capri.	Squilla ornamentale tipo campanaccio arcaico dei bovi, per persona o per tavolo.	15045
8 » »	Paolo Machi, a Palermo.	Bicicletta per bambini montata con telaio costruito con tubi acciaio trafilati, schiacciati ovali.	15046
20 » »	Danin Dante, a Milano.	Giuoco da tavola.	15047
8 ottobre »	Ditta « Fama » di Machall Fritz e Ludovico Katz, a Lesmo (Milano).	Borsa da spesa e da viaggio.	15048
19 » »	Gianoli Carlo, a Torino.	Carro per la raccolta e trasporto spazzature abitazioni e suolo pubblico.	15049
5 novembre »	Gelosa Luigi, a Milano.	Custodia portabiglietti per cinema e teatro.	15050
6 » »	Ditta S.I.M. Soc. Industriale Misuratori a Milano.	Impugnatura per ferro da stiro.	15051
6 » »	Ditta International Radio a Milano.	Montaggio di minimo ingombro per complessi radiofonografici.	15052
8 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con nastri paralleli di piante di caffè alternati con gruppi di nontiscordardime, foglie di viole del pensiero e tulipani. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15053
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con greche alterne di gigli di Firenze, con margheritine, scudi con ranuncoli e scudetti. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15054
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con disposizione ordinata in linee separate di saettature di teste di fiori di cicoria, roselline, peonie, gelsomini e genzianelle con gambi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15055
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di teste di margherite viste dall'alto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15056

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
8 novembre 1937	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con festoni paralleli di fiorellini di campo e margheritine. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15057
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di circoletti regolarmente spaziati con feritoia diametrale e geroglifici negli interspazi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15058
» » »	Società Italiana Triplex, a Milano.	Scatola-astuccio di confezione e di esibizione per articoli casalinghi in ispecie per ferri da stiro a gas e loro accessori.	15059
10 » »	Corrieri Cosimo, a Milano.	Tenditore ad espansione per telai di macchine tipografiche.	15060
3 » »	Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Struttura di tappeto per bagno formato con un filato a molti capi e di piccolissima torsione in forma di lunghi riccioli, in cui i singoli capi sono separati conferendo al tappeto un aspetto irregolare e doti di grande morbidezza e sofficità.	15061
» » »	Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Struttura di tappeto con pelo formato da fili lunghi e radi, costituiti di filato a torsione molto soffice, che dànno un aspetto arruffato e con bordo di velluto fisso e basso.	15062
» » »	Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Struttura di tappeto in filato misto a forte torsione con pelo molto fitto ed assai lungo presentante un aspetto granigliato ruvido conservantesi anche sotto forti pressioni.	15063
8 » »	Sacchi Michelangelo, a Torino.	Mensola da applicare a tavolozze da disegno, per sopporto di ancora di tecnigrafo o di rotaia di carrello porta-tecnigrafo.	15064
13 » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con firmamento di astri semplici e infiorati su rete di stelle filanti infiorate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15065
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con grani screziati, convolvoli screziati, garofolini aperti e in bocciuoli, ranuncoli e fiori di sole su chiaroscuri di foglioline. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15066
15 » »	Ercole Rino, a Milano.	Fanalino per bicicletta applicato direttamente sulla dinamo.	15067
12 » »	Ditta Giovanni Paracchi & C., a Torino.	Struttura di tappeto in filato misto a forte torsione con pelo molto fitto a file alternate di lunghezza diversa, presentante un aspetto granigliato ruvido, conservantesi anche sotto forti pressioni.	15068
6 » »	Catti Alfredo, a Palermo.	Orologio universale a mappamondo con planisfero unificato e fusi orari.	15069
16 » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele di nevischio iridato separata da fiocchi di neve stilizzati. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la di-	15070

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro attestati
		chiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	
16 novembre 1937	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fitta gettata di Bellis e sparsa di crisantemi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15071
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con fantasia di vele a fondo pieno di angoli concentrici. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15072
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con disposizione di righe di teste di anemoni con gambi in unica direzione. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15073
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con ondulazioni parallele e punteggiate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15074
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele alterne di vasetti con piantine di lauro ceraso. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15075
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con striscie di pizze Sangallo ornato con teste di papaveri, viole del pensiero e gigli. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15076
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con righe parallele di teste di margheritone viste dall'alto alternate a righe di fiordalisi. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15077
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto con spaziatura gradata di zebrato parallelo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15078
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con grandi mazzi di fiori e foglie di palla di neve. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15079
» » »	Succ. Fratelli Levi di S. Colombo, a Torino.	Disegno di tessuto decorato con grosse linee di arabeschi. (Privativa richiesta pel disegno, o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15080

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
23 novembre 1937	Ing. Nodari & Eoli S. A., a Milano.	Tessuto a maglia con disegno a linee parallele interrotte, equidistanti e traccia perpendicolare tale da costituire quadrettatura poco accennata. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15081
» » »	Calzaturificio « Ester » di Romolo Pironi, a Milano.	Tomaia per calzature particolarmente da uomo.	15082
24 » »	Breviario Franco, a Milano.	Dispositivo nel manico dei timbri umidi ed altro, per la loro identificazione comoda.	15083
1 dicembre 1937	Ditta Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con margherite e foglie disposti secondo una rete a maglie quadrate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15084
» » »	Werner Ludwig, a Genova.	Dispositivo di applicazione degli sci ad un autoveicolo.	15085
9 » »	Nemes de Hidveg Giulia in Antici Mattei, a Roma.	Casula balneare.	15086
26 novembre 1937	Lagori Giovanni, a Milano.	Gabbia porta-bottiglia a forma di lampada per minatori con dispositivo illuminante il fondo della bottiglia.	15087
» » »	Bettinelli Angelo, a Varese.	Carrozzina per bambini, con ruote piccole.	15088
29 » »	Soc. Italiana Pirelli, Anonima, a Milano.	Tirante per l'attacco degli sci alla scarpa.	15089
30 » »	Succ. di Mustorgi & Forni di Finzi Gino e Reinach Rodolfo, a Milano.	Disegno di tessuto a fiori troncati. (Privativa richiesta nel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15090
» » »	Succ. di Mustorgi & Forni di Finzi Gino e Reinach Rodolfo, a Milano.	Disegno a margherite troncate per tessuto. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15091
24 » »	Perottino Carlo, a Torino.	Perfezionamenti ai bastoni da sci.	15092
» » »	Martinelli Luigi, a Milano.	Calotta ripiegabile a soffietto per cappelli da signora tagliata e cucita in modo da formare una piega ad M sul davanti e un solco sulla parte superiore.	15093
26 » »	Ditta Fratelli De Leon, a Torino.	Tampone ammortizzatore per motorini di avviamento dei motori a combustione interna.	15094
27 » »	Colombo Ugo, a Torino.	Cingolo antisdrucciolevole, per cerchioni di ruote di autoveicoli.	15095
29 » »	Facasi S. A., a Torino.	Berretto da signora rialzato sul davanti con pieghe sul lato sinistro fermate da un nodo.	15096
2 dicembre 1937	Ditta G. Grandis & F. Vanoni, a Torino.	Portachiave in pelle per chiavi di automobili.	15097
19 novembre 1937	Société Michelin & Cie, a Clermont-Ferrand (Francia).	Fascione per ruote di automobili ed altri veicoli.	15098
24 » »	Ditta Inducap. S. A., a Firenze.	Nastro ripieno di fili, atto alla fabbricazione di cappelli, borse ed altro.	15099
3 dicembre 1937	Tartarini Cesare, a Bologna.	Scatolina porta pastiglie con apertura speciale.	15100

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
19 ottobre 1937	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con gruppi sparsi di begonie, euphorbie, cinerarie e foglie stilizzate. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15101
» » »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di zoccoletti olandesi con emergenti piccoli mazzi di fiori. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15102
» » »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con disseminato di grosse teste di margherite. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15103
20 » »	Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con grandi macchie di fiorellini di campo su fondo fitto di fogliame. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15104
24 aprile »	Catti Alfredo, a Palermo.	Elica discoidale schermata.	15105
11 novembre »	Squarciafico Vittorio, ad Alessandria.	Ventaglio a sezioni contrassegnate da numeri, da lettere dell'alfabeto, da diciture, da segni di punteggiatura per comporre numeri variabili segnaprezzo, segnadata, ecc.	15106
20 ottobre »	Bordino Luigi, a Torino.	Formatore di ricci per capelli.	15107
24 novembre »	G. Casali's Neffe, a Vienna.	Scatola con finestra protetta da cellophane.	15108
9 » »	Gachet Richard Jacques, a Roma.	Ferma-porte o finestre con organo di arresto a forma di molla ricurva.	15109
» » »	Gachet Jacques Richard, a Roma.	Ferma porte o finestre ad elemento di arresto.	15110
6 dicembre »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura femminile con speciale allacciatura senza mezzi di attacco.	15111
24 novembre »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Sandalo da signora con allacciatura fissata lateralmente.	15112
» » »	Ferragamo Salvatore, a Firenze.	Calzatura da signora con allacciatura speciale.	15113
2 dicembre »	Cicellin Salvatore, a Napoli.	Banco scolastico senza pedana e con sedile ribaltabile.	15114
13 » »	Maison P Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con graticolato formato da fiorellini visti di fronte e di profilo. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15115
23 » »	Ing. Nodari & Eoli S A., a Milano.	Tessuto a maglia con disegno a righe parallele equidistanti e spigatura perpendicolare costituente quadrettatura poco accennata. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono la caratteristica del disegno stesso).	15116

DATA del deposito della domanda	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	NUMERO del registro attestati
13 dicembre 1937	Maison P Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con ramoscelli di foglie stilizzate sparse con piccole bestie al centro. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori e le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15117
» » »	Ditta Maison P. Staron & Fils, a St. Etienne, Loire (Francia).	Disegno di tessuto decorato con mazzolini degradanti di fiorellini di diverse grandezze. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15118
2 dicembre »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con stratificazione di foglie di palma camerops dal gambo tagliato. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno, con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15119
» » »	Pontremoli Yanco, a Milano.	Disegno di tessuto decorato con fondo pieno di foglie di edera-maschio in allineamento parallelo e gambi in direzione contrapposta. (Privativa richiesta pel disegno o contorno del disegno con la dichiarazione che le tinte, i colori o le combinazioni di essi non costituiscono caratteristica del disegno stesso).	15120

Roma, li 14 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1349)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Determinazione dei noli massimi di 3ª classe pel trasporto degli emigranti durante il secondo quadrimestre 1938-XVI.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;
Raccolte le proposte dei vettori;
Sentito il parere della Direzione generale della Marina Mercantile e dei Consigli provinciali delle corporazioni delle più importanti città marittime italiane;
Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi, che i vettori potranno adottare per la terza classe tanto per il Nord quanto per il Sud e Centro America, sono confermati nella misura stabilita per il primo quadrimestre 1938-XVI.

Art. 2.

I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: DE CICCO.

(1366)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di certificato del Cons. 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stata chiesta la rinnovazione del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 635.586 per la rendita annua di L. 490, intestato a Nista Emilia fu Giovanni, nubile, domiciliata in Benevento.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª a 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI.

(4243) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di certificato del Cons. 3,50 % (1906).

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato Cons. 3,50 % (1906) n. 277018 per la rendita annua di L. 35 intestato a Quaglino Luigi di Lodovico domiciliato a Rivalta Torinese (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 29 novembre 1937 - Anno XVI.

(4242) *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 79.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 754857 serie I, di L. 100, rilasciata il 5 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Siculiana per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743), dovuta dalla ditta Valenti Giovanni fu Francesco sull'art. 104 del ruolo terreni-Siculiani, con delega ad esso Valenti Giovanni pel ritiro dei titoli di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Agrigento l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 80.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 754857, serie I, n. 140928 serie III, n. 140995 serie III, n. 793427 serie IV, numero 793566 serie IV, n. 793708 serie IV, di L. 85 la prima e di L. 83 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 26 marzo 1937, 27 aprile 1937, 14 giugno 1937, 6 agosto 1937, 16 ottobre 1937 ed il 16 dicembre 1937 dall'Esattoria comunale di Salò per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743) dovuta dalla ditta Bertelli Domenica fu Angelo, usufr. e Bossoni Lucia, Agostina, Maria e Caterina di Vittorio, e Bossoni Cecilia, Ada e Vittorio fu Alberto propr., Ronca Fulvia usuf. parz. sull'art. 59 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bosoni Vittorio fu Gio. Battista pel ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1093, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 80-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 754858 serie I, n. 140927 serie III, n. 140996 serie III, n. 793428 serie IV, n. 793567 serie IV, n. 793709 serie IV, di L. 335 la prima e L. 333 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 26 marzo 1937, 27 aprile 1937, 14 giugno 1937, 6 agosto 1937, 16 ottobre 1937 e 16 dicembre 1937 dalla Esattoria comunale di Salò per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743), dovuta dalla ditta Bossoni Lucia, Agostina, Maria e Caterina di Vittorio e Bossoni Cecilia, Ada e Vittorio fu Alberto prop. e Ronca Fulvia usuf., sull'art. 93 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega a Bossoni Vittorio pel ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Brescia, le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 81.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 4ª n. 778098 dell'importo di L. 816, rilasciata in data 28 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Ferrara, e serie 6ª n. 649034 dell'importo di L. 816, rilasciata in data 30 ottobre 1937 dalla menzionata tesoreria, per versamento della 3ª e 5ª rata di sottoscrizione al Prestito immobiliare 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cristofori Domenico-Adolfo di Giuseppe, Tartarini Desolina di Pietro in Cristofori, liv. a Munari Fosca Antonietta fu Antonio proprietari e Catalani prof. Michele usufrutt. sull'art. 535 del ruolo terreni di detto Comune, con delega pel ritiro dei titoli definitivi a Cristofori Domenico di Giuseppe.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari, le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 82.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 82635 serie II, n. 82770 serie II, n. 252371 serie III, n. 914703 serie III, n. 247903 serie VI, di L. 83,50 la prima, L. 83,30 la seconda, la terza e la quarta, e L. 166,60 l'ultima, rilasciate rispettivamente il 17 marzo 1937, 17 aprile 1937, 28 giugno 1937, 23 agosto 1937, 25 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Gesualdo per versamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta Ruzza Pietrangelo fu Nicola sull'art. 238 del ruolo terreni, con delega al medesimo Ruzza Pietrangelo fu Nicola da Gesualdo, pel ritiro dei titoli di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 83.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 397927 (serie I) dell'importo di L. 266,65, rilasciata il 2 marzo 1937 dell'Esattoria comunale di Mazara del Vallo (Trapani) pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Lentini Vito fu Vito » secondo l'art. 1326 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega a Renda Stanislao fu Nicolò per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 83-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 397928 (serie I) dell'importo di L. 166,65, rilasciata il 2 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Mazara del Vallo (Trapani), pel pagamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Renda Stanislao fu Nicolò » secondo l'art. 315 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega allo stesso Renda Stanislao per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 84.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie V n. 525695 dell'importo di L. 133, rilasciata il 17 luglio 1937 dall'Esattoria di Gorizia, per versamento terza rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Suligoj Giacomo-Filippo fu Giacomo per l'art. 1257 fabbricati, con delega allo stesso Suligoj per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà trasmessa alla Sezione di R. Tesoreria di Gorizia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 85.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 411216 di L. 1966 e n. 411217 di L. 1366, sesta serie, rilasciate il 28 giugno 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione del Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743) dovuta dalla ditta Piperno Samuele fu Tranquillo, via Merulana, 280, rispettivamente sugli articoli 3/15044 e 2/16948 del ruolo fabbricati del comune di Roma, con delega ad esso Piperno Samuele fu Tranquillo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 86.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore dei certificati Consolidato 3,50 per cento (1906) n. 373468 di L. 35 e n. 474697 di L. 3,50 intestati ad Adamo Francesco Paolo fu Francesco, domiciliato a Trecastagne (Catania).

Essendo detti certificati mancanti del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina dei certificati medesimi) si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 290.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 87.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie VI n. 27972, dell'importo di L. 200 emessa dalla Esattoria comunale di Arezzo il 20 ottobre 1937, per versamento della 5ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (Immobiliare) dovuta dalla ditta Vannucci Vannuccio di Olinto sull'art. 1849 fabbricati comune di Arezzo, con delega, pel ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito, allo stesso Vannucci Vannuccio.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla sezione di Regia tesoreria di Arezzo, l'attestazione, che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 83.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 705421 (serie I) dell'importo di L. 250, rilasciata il 30 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Bari, pel pagamento della quarta rata della quota di sottocrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Angela Catacchio di Leonardo » secondo l'art. 1205 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega alla stessa Catacchio Angela per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Bari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 89.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 983502 (serie I) dell'importo di L. 170, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Marigliano, per versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Caliendo Giuseppe, Maria-Carmela, Lucrezia, Francesco e Sebastiano fu Francesco e Mautone Assunta usufruttuaria 1/8 sull'art. 50 del ruolo fabbricati di detto Comune, con delega pel ritiro dei titoli a Palermo Pietro-Pasquale.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 89-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie I, numero 983501, dell'importo di L. 400, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Marigliano, per versamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Galluppi Paola fu Bernardino maritata Montagna, sull'art. 142 del ruolo fabbricati del detto Comune, con delega per ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito a Palermo Pietro-Pasquale.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Napoli l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 90.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 313726 (serie II) e 314243 (serie II) dell'importo ciascuna di L. 150 rilasciate dall'Esattoria consorziale di Tivoli rispettivamente il 16 marzo e il 15 aprile 1937 pel pagamento della prima e seconda rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743. dovute dalla ditta « Nicolai Michelina di Giovanni in Onorati » secondo l'art. 580 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega alla stessa Nicolai per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma, le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 91.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 89825 (serie II) dell'importo di L. 150, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Livorno pel pagamento della prima rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Acconcia Annita e Ida fu Saverio nei Crognoli », secondo l'art. 9 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega a Mazzuchelli Maria fu Lorenzo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Livorno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 92.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 34587 (serie I) dell'importo di L. 250, rilasciata il 4 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Asti pel pagamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Bonello Secondo di Giuseppe e Cerrato Angela di Carlo, coniugi » secondo l'art. 233 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega a Bonello Secondo di Giuseppe per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Asti la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 93.

E' stata denunziata la sottrazione per furto delle quietanze n. 680226 (serie III e 911214 (serie IV) dell'importo ciascuna di L. 2050, rilasciate dall'Esattoria comunale di Monza rispettivamente il 19 aprile e il 28 giugno 1937 pel pagamento della seconda e terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Mosca Francesca fu Cristoforo » sull'art. 558 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega a Sala Cesare fu Abramo per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Milano le attestazioni che terranno le veci delle quietanze sottratte, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 94.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 207542, sesta serie, di L. 266,65, rilasciata il 23 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Eboli, per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta Imperato Luigi di Gabriele sull'art. 189 del ruolo fabbricati del comune di Eboli, con delega al medesimo Imperato Luigi di Gabriele pel ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 95.

E' stata denunziata la distruzione della quietanza n. 94149, serie prima, di L. 133,50, rilasciata il 17 marzo 1937 dall'Esattoria di Carpignano Sesia (Novara), comune di Landiona, per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta Quaregna Mario Angelo fu Paolo sull'art. 72 del ruolo terreni di detto Comune con delega alla succursale di Carpignano Sesia della Banca popolare cooperativa anonima di Novara pel ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Novara l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 96.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 874318, quinta serie, di L. 133,30, rilasciata il 6 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Paceco, per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Turretta Brigida e Vincenzo di Vincenzo in Pellegrino, inscritta all'art. 334/2328 terreni, con delega a Pellegrin Giuseppa, Benedetta e Caterina fu Antonio pel ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 96-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 874317, quinta serie, di L. 183,30, rilasciata il 6 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Paceco, per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743), dovuta dalla ditta Turretta Brigida fu Vincenzo e Pellegrino Giuseppa, Benedetta e Caterina di Antonio, inscritta all'art. 333/6267, terreni, con delega alle medesime Pellegrino Giuseppa, Benedetta e Caterina fu Antonio pel ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Trapani l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 97.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 697839 (serie I) e 697840 (serie I) dell'importo rispettivamente di L. 585 e L. 485, rilasciate il 17 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Varese pel pagamento della prima rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta « Marzoli Attilio fu Francesco » sugli articoli 646 e 496/1536 del ruolo fabbricati del predetto Comune, con delega allo stesso Marzoli per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito suddetto.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 98.

E' stato denunziato lo smarrimento delle seguenti quietanze emesse dalla Esattoria comunale di Conversano per versamento della 4ª e 5ª rata delle quote di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovute dalla ditta Stolla Antonia fu Giovanni Battista, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito alla stessa Stolla Antonia fu Giovanni Battista:

Serie I, n. 928123, del 17 agosto 1937, di L. 83,30, 4ª rata, articolo 2313, ruolo terreni Conversano;

Serie III, n. 827772, del 14 settembre 1937, di L. 83,30, 5ª rata, colo 1316, ruolo terreni Conversano;

Serie I, n. 928124, del 17 agosto 1937, di L. 183,30, 4ª rata, articolo 2316, ruolo terreno Conversano;

Serie III, n. 827773, del 14 settembre 1937, di L. 183,30, 5ª rata, art. 2316, ruolo terreni Conversano.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bari l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 99.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 170625, serie II, dell'importo di L. 116,75 rilasciata il 31 marzo 1937, dall'Esattoria comunale di Vicchio (Mugello) per versamento della prima rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743) dovuta dalla ditta Pini Pietro fu Ferdinando sull'art. 86 del ruolo fabbricati dello stesso Comune, con delega ad esso Pini Pietro fu Ferdinando, Vicchio di Mugello, per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Firenze, l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 100.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie I, n. 572073, dell'importo di L. 200, rilasciata il 13 marzo 1937 dall'Esattoria consorziale di Bologna per versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Rambaldi Alfonso e fratelli fu Enrico, per l'art. 222 fabbricati del comune di S. Lazzaro di Savena, con delega al ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito a Rambaldi Alfonso fu Domenico.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Bologna, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 101.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie III, n. 176675, dell'importo di L. 166,95 rilasciata il 3 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Cagliari, pel versamento della 1ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (immobiliare) di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Pireddu Vitale di Angelo, per l'art. 76 ruolo fabbricati del detto Comune (Pirri) con delega per il ritiro dei titoli definitivi del detto Prestito a Piroddi Vitale fu Angelo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 102.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 773599, serie IV, di L. 150, rilasciata il 30 ottobre 1937 dall'Esattoria di Mirandola per versamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta da Pivetti Maria fu Leandro, sull'art. 350 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega ad essa Pivetti Maria fu Leandro pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Modena, l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 103.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 437775 dell'importo di L. 400 rilasciata il 25 marzo 1937 dall'Esattoria comunale di Campofelice-Roccella (provincia di Palermo) per versamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) dovuta dalla ditta Vazzana Rosaria fu Salvatore sull'art. 176 del ruolo terreni di detto Comune, con delega a D'Acquisto Salvatore fu Cosimo pel ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 104.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 53363 dell'importo di L. 200, rilasciata il 30 giugno 1937 dall'Esattoria comunale di Campofelice Roccella (Palermo), pel pagamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Abbate Giacinto fu Ignazio » secondo l'art. 1 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega a Colombo Filippo di Giacinto per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 44028 (serie III) dell'importo di L. 150, rilasciata il 12 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Vico del Gargano (Foggia) pel pagamento della quinta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta

« Lucatelli Nicola fu Giuseppe » secondo l'art. 308 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega allo stesso Lucatelli Nicola per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Foggia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 106.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 371482 (serie I) e n. 372177 (serie I) dell'importo ciascuna di L. 200, rilasciate dall'Esattoria comunale di Caltanissetta, rispettivamente il 16 marzo e 12 aprile 1937, pel pagamento della prima e seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1937-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Campanile Vincenzina fu Alfonso maritata Lipani ing. Damiano (proprietaria) e Petrantoni Michelina (usufruttuaria in parte) secondo l'art. 211 del ruolo fabbricati del predetto Comune con delega a Campanile Vincenzina fu Alfonso per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937. n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta le attestazioni che terranno le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 107.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 439123 dell'importo di L. 1200 rilasciata dall'Esattoria comunale di Geraci Siculo (Palermo) il 9 marzo 1937 pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta « Drago Maria fu Giuseppe vedova Autista » secondo l'art. 89 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega alla stessa Drago Maria per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 108.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 265519 (serie I) dell'importo di L. 3433,30, rilasciata il 18 agosto 1937 dalla Esattoria comunale di Roccabernarda (Catanzaro) pel pagamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Berlingieri Laura fu Pietro » secondo l'art. 6 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega alla stessa Berlingieri per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Catanzaro l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 109.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 226651 (serie I) dell'importo di L. 700 rilasciata dalla Esattoria consorziale di Imperia il 6 marzo 1937 pel pagamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta « Ricca Giovanni fu Bartolomeo » secondo l'art. 34 del ruolo terreni del comune di S. Lorenzo al Mare, con delega allo stesso Ricca Giovanni per il ritiro dei titoli definitivi di detto Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, questa Amministrazione rilascerà alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 110.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 421661, serie VI, dell'importo di L. 800, rilasciata il 14 agosto 1937 dall'Esattoria del Governatorato di Roma per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743) eseguito dalla Banca nazionale del lavoro, filiale di Roma, per conto della ditta Clemente Teresa fu Pasquale, iscritta all'art. 5187/2 del ruolo fabbricati del comune di Roma.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 111.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 244249, serie II, e 344847, serie VI, rispettivamente di L. 120 e 116, rilasciate il 31 marzo ed il 30 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Narni per versamento della 1ª e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743) dovuta dalla ditta Piersanti Angelo fu Giuseppe, in base all'art. 208 del ruolo fabbricati, con delega ad esso Piersanti Angelo fu Giuseppe, da Narni, pel ritiro dei titoli definitivi del detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Terni le attestazioni che terranno le veci delle quietanze perdute, agli effetti della consegna di titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 112.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 285927, serie II, dell'importo di L. 2.066,65 rilasciata il 30 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di Sezze per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743), dovuta dalla ditta Pietrosanti Angela fu Domenico, maritata Matteucci, sull'art. 566 terreni, con delega a Matteucci Giuseppe fu Domenico, da Ferentino, per il ritiro dei titoli definitivi del detto Prestito.

Ai termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, numero 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima

pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 112-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 285928, serie II, dell'importo di L. 1866,65, rilasciata il 30 giugno 1937 dalla Esattoria comunale di Sezze per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743), dovuta dalla ditta Pietrosanti Eleonora fu Domenico, sull'art. 570 terreni, con delega a Matteucci Giuseppe fu Domenico da Ferentino per il ritiro dei titoli definitivi del detto Prestito.

A termini dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Littoria l'attestazione che terrà le veci della quietanza perduta, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 113.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 2ª, n. 916667, dell'importo di L. 1102, rilasciata dall'Esattoria di Castelraimondo il 28 giugno 1937 per versamento 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Pierelli Gustavo fu Giovanni, sull'art. 44 ruolo terreni del comune di Gagliole, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del detto Prestito a Del Chiaro Dalmazio fu Ettore.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Macerata, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 114.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 3ª, n. 893086, dell'importo di L. 133,30, rilasciata dall'Esattoria comunale di Tricarico, in data 29 aprile 1937, per versamento 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Palermo Iolanda fu Paolo, sull'art. 58 del ruolo fabbricati di detto Comune con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla menzionata Palermo Iolanda fu Paolo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Matera, l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 114-*bis*.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza, serie 3ª, n. 893087, dell'importo di L. 200, rilasciata dall'Esattoria comunale di Tricarico il 29 aprile 1937, per versamento 2ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento di cui al R. decreto 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743, dovuta dalla ditta Siena Lucia di Francesco-Paolo, sull'art. 78 del ruolo fabbricati del detto Comune, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito alla stessa Siena Lucia di Francesco-Paolo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Matera, l'attestazione che terrà le veci della quietanza suddetta agli effetti della consegna dei titoli del Prestito suddetto.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso 115.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza di serie 1ª, n. 226826, dell'importo di L. 500, rilasciata in data 9 marzo 1937 dalla Esattoria consorziale di Imperia, per versamento in unica soluzione della quota di sottoscrizione, al Prestito redimibile 5 per cento, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ricca Giacomo e Caterina in Ricca fu Giacomo con riferimento all'art. 31 ruolo terreni del comune di S. Lorenzo al Mare, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a Ricca Giacomo fu Giacomo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione, del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Imperia, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 116.

E' stato denunziato il furto delle quietanze n. 451168 (serie I), 451171 (serie I), 60326 (serie III) e 864485 (serie V) dell'importo la prima di L. 120 e le altre di L. 116 ciascuna, rilasciate dalla Esattoria comunale di Caccamo (Palermo) le prime due il 26 marzo, la terza il 9 giugno e la quarta il 12 agosto 1937 pel pagamento della prima, seconda, terza e quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743) dovute dalla ditta « Amodeo Antonino fu Agostino e Zagone Giuseppa di Nicasio, coniugi », secondo l'articolo 12 del ruolo terreni del predetto Comune, con delega ad Amodeo Antonino fu Agostino per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che non siano intervenute opposizioni, saranno rilasciate alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Palermo le attestazioni che terranno le veci delle quietanze rubate, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 117.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 102190 (serie III) dell'importo di L. 183,30 rilasciata il 23 aprile 1937 dall'Esattoria comunale di Saronno (Collettoria di Uboldo) pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 per cento (di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, numero 1743) dovuta dalla ditta Radrizzani Arnaldo, Desiderio e Rosa fu Ferdinando (proprietari) e Ottolini Maria di Giuseppe, vedova Radrizzani (usufruttuaria in parte) secondo l'art. 251 del ruolo terreni del predetto Comune, frazione Uboldo, con delega a Clerici Filippo fu Antonio, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Varese l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli.

Roma, addì 18 marzo 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(1229)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50%	149963	269, 50	Bianco *Antonio* fu *Francesco*, interdetto sotto la tutela di Bianco Giovanni fu Sebastiano, dom. a S. Raffaele (Torino).	Bianco *Silvestro-Antonio* fu *Sebastiano*, interdetto, ecc., come contro.
Rendita 5%	115549	14.250 —	Candida Maria *fu Tommaso*, ved. Valente, dom. in Roma.	Candida Maria *di Maria Domenica*, ved. Valente, dom. in Roma.
Id.	45257	1.280 —	Mangiameli *Luigi* di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo.	Mangiameli *Lucrezia* di Pietro, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	488448	875 —	Rivolta Carlo fu Ernesto, dom. in Casanova Elvo (Vercelli), vincolata di usufrutto vitalizio a favore di Vignon *Jeanne* fu *Gustavo*, ved. Rivolta Alessandro.	Rivolta Carlo fu Ernesto, dom. in Casanova Elvo (Vercelli), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Vignon *Giovanna* fu *Luigi Abele*, ved. Rivolta Alessandro.
Id.	488449	875 —	Rivolta Margherita fu Antonio, dom. a Casanova Elvo (Vercelli), vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Vignon *Jeanne* fu *Gustavo*, ved. Rivolta Alessandro.	Rivolta Margherita fu Antonio, dom. a Casanova Elvo (Vercelli, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Vignon *Giovanna* fu *Luigi-Abele*, ved. Rivolta Alessandro.
Cons. 3,50%	646512	35 —	Ottaviano Elena di *Enrico*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Avellino.	Ottaviano Elena di *Michele-Enrico*, minore, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	201983	73, 50	*Chiello* Pasquale fu Francesco, minore, sotto la patria potestà della madre Castelli *Luisa* fu Antonio, vedova di *Chiello*.	*Di Chillo* Pasquale fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Castelli *Maria-Luisa* fu Antonio, vedova *Di Chillo*.
Cons. 3,50% (1906)	104208 104209	2.240 — 700 —	Gravina *Teresa* fu Luigi, moglie di Domenico Alliata Cardillo fu Pasquale, dom. a Palermo, entrambe con vincolo dotale.	Gravina *Maria-Teresa* di Luigi, moglie, ecc., come contro, con vincolo come contro.
Id.	463835 501553	700 — 350 —	Gravina *Teresa* fu Luigi, moglie di Alliata Cardillo Domenico, dom. a Palermo.	Gravina *Maria-Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	50819	462 —	Gravina *Teresa* fu Luigi, moglie di Alliata Cardillo fu Pasquale, dom. a Palermo.	Gravina *Maria-Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.
Id.	53705	476 —	Gravina *Teresa* fu Luigi, moglie di Alliata Cardillo Domenico fu Pasquale, dom. a Palermo, con vincolo dotale.	Gravina *Maria-Teresa* fu Luigi, moglie di Alliata Cardillo Domenico fu Pasquale, dom. a Palermo, con vincolo dotale.
Id.	341649	31, 50	Gravina *Teresa* fu Luigi, moglie di Alliata Cardillo Domenico, dom. a Palermo.	Gravina *Maria-Teresa* fu Luigi, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	178735	217 —	Volante Giacinto di *Pio-Domenico*, dom. a Torino.	Volante Giacinto di *Domenico-Pio*, dom. a Torino.
Id.	304645	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	465703	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	597907	175 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50%	287826	350 —	*Tedesca Concetta* fu Francesco, moglie di Matrone Federico, dom. a Boscotrecase (Napoli).	*Tedesco Maria - Concetta* fu Francesco, ecc., come contro.
Id.	57811	35 —	Osnengo Michele fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Perino *Maria-Felicita* fu Michele, vedova Osnengo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Perino *Maria-Felicita* fu Michele, vedova Osnengo Giuseppe, dom. a Torino.	Osnengo Michele fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Perino *Felicita* fu Michele, vedova Osnengo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Perino *Felicita*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50%	57810	175 —	Osnengo Michele fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Perino *Maria-Felicita* fu Michele, vedova Osnengo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Perino *Maria-Felicita* fu Michele, vedova Osnengo Giuseppe, dom. a Torino.	Osnengo Michele fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Perino *Felicita* fu Michele, vedova Osnengo, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Perino *Felicita*, ecc., come contro.
Id.	57813	28 —	Osnengo Catterina fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto vitalizio a Perino *Maria-Felicita* fu Michele, vedova Osnengo Giuseppe, dom. a Torino.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Perino *Felicita* fu Michele, ecc.
Id.	57812	28 —	Osnengo Costanza fu Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Cons. 3,50% (1902)	34516	14 —	Cavero Nicola fu Angelo, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di De Negri Maria, vulgo Marina, *Felicina* e Marianna fu Agostino, dom. in Genova.	Cavero Nicola fu Angelo, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente a favore di De Negri Maria, vulgo Marina, *Bartolomea-Felice* e Marianna fu Agostino, dom. in Genova.
Cons. 3,50%	665154	399 —	Belfanti Paola di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pinerolo (Torino).	Belfanti Paola di *Giovanni-Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Pinerolo (Torino).
P. R. 3,50%	17781	350 —	Bassetti *Rizziero* di Ottaviano, dom. in Firenze, vincolata a favore del Ministero dell'interno.	Bassetti *Rizieri* di Ottaviano, dom. in Firenze, vincolata come contro.
Id.	331199	115,50	Pedicino *Angela-Maria* fu Pietro, minore, sotto la tutela di Carlucci Riccardo, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	Pedicino *Angelarosa* fu Pietro, ecc., come contro.
Id.	202800	189 —	*Pedecino* Carmela fu Pietro, sotto la tutela di Carlucci Riccardo, dom. a Volturara Irpina (Avellino).	*Pedicino* Carmela fu Pietro, ecc., come contro.
Cons. 3,50%	519586	42 —	Negrin Annetta fu Paolo, moglie di *Salomon* Giovanni, dom. a Villar Pellice (Borgata Aux Garins) Torino.	Negrin Annetta fu Paolo, moglie di *Michelin-Solomon-Giovanni*, ecc., come contro.
Id.	437202	406 —	Matteucci Marianna fu *Luigi-Vittorio*, moglie di Bignone Carlo fu Stefano, dom. a Cumiana (Torino), dotale.	Matteucci Marianna fu *Vittorio-Luigi*, ecc., come contro.
P. R. 3,50%	64770	273 —	De Maria Rodolfo fu Massimiliano, dom. a Collesano, con vincolo di ipoteca a favore di Sarrica Rosaria di *Michele*, moglie del titolare, in garanzia della di lei dote.	De Maria Rodolfo fu Massimiliano, dom. a Collesano, con vincolo di ipoteca a favore di Sarrica Rosaria di *Teodoro Michele*, moglie del titolare in garanzia della di lei dote.
Id.	72086	290,50	Capuano Cesare fu Aniello, dom. in Casamicciola (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Verde Maria fu *Antonio*, ved. di Castagna Nicola, dom. in Sambuca Zabut (Girgenti).	Capuano Cesare fu Aniello, dom. in Casamicciola (Napoli), con usufrutto vitalizio a favore di Verde Maria fu *Antonino*, vedova di Mongioracina Giuseppe, di Castagna Nicola e di Giovinco Giuseppe.
Id.	352504	10,50	Dao Costanzo ed *Elisabetta* di Spirito, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Sampeyre (Cuneo).	Dao Costanzo e *Maria-Elisabetta* di Spirito, minori ecc., come contro.
Id.	362041	49 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	371932	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	388708	157,50	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 24 febbraio 1938 - Anno XVI

Il direttore generale: POTENZA.

(814)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania);

Dispone:

Il prof. rag. Domenico Bianco di Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Scordia (Catania) ed i sigg. Giovanni Vittorio Cunsolo di Nicolò, Salvatore Pappalardo di Matteo e rag. Giovanni Giuffrida di Giuseppe, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1355)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto di pari data del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il dott. rag. Giuseppe Sergi è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) ed i sigg. dott. Alfredo Pellicano, cav. Luigi Greco e avv. notar Giuseppe Agostino sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sulle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1357)

CONCORSI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a 15 posti di vice ragioniere del Corpo Reale del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive estensioni e modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Visto l'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397;
Visto il R. decreto 30 maggio 1932, n. 680;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Visto il R. decreto 2 giugno 1936, n. 1172;
Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1936-XV, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1936, registro 20, foglio 256, con il quale è stato bandito il concorso per esami a 15 posti di vice ragioniere del Genio civile (gruppo *B*, grado 11°);
Visti gli atti presentati dalla Commissione esaminatrice nominata con decreti Ministeriali 24 marzo 1937-XV, 15 aprile 1937-XV e 26 giugno 1937-XV, e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso a 15 posti di vice ragioniere del Regio Corpo del genio civile:

1° Normand Armando . . . . . . punti 18 — su 20
2° Sili Virginio, ex combattente . . . . » 17 — su 20
3° Stramaccioni Aldo . . . . . . » 16,93 su 20
4° Calattini Pietro . . . . » 16,46 su 20
5° Fino Vitantonio . . . . » 16,40 su 20
6° Damato Nicola . . . . » 16,20 su 20
7° D'Elia Paolo . . . . » 16,06 su 20
8° Matteace Gaetano . . . . . . » 15,93 su 20
9° Traversa Giuseppe . . . . . . » 15,80 su 20
10° Fidanzia Nicola . . . . » 15,60 su 20
11° Barucco Giovanni . . . . . . » 15,40 su 20
12° Cigersa Giovanni . . . . . . » 15,26 su 20
13° Tedeschi Mario . . . . » 15,13 su 20
14° Surdi Giovanni . . . . » 14,80 su 20
15° Padoan Emilio . . . . » 14,60 su 20
16° Bossone Aniello, orfano di guerra . . . » 14,40 su 20
17° Stevanin Giovanni . . . . . . » 14,20 su 20
18° Sbicego Antonio . . . . » 13 — su 20

Art. 2.

I seguenti candidati sono conseguentemente dichiarati vincitori del concorso:

1° Normand Armando.
2° Sili Virginio, ex combattente.
3° Stramaccioni Aldo.
4° Calattini Pietro.
5° Fino Vitantonio.
6° Damato Nicola.
7° D'Elia Paolo.
8° Matteace Gaetano.
9° Traversa Giuseppe.
10° Fidanzia Nicola.
11° Barucco Giovanni.
12° Cigersa Giovanni.
13° Tedeschi Mario.
14° Surdi Giovanni.
15° Bossone Aniello, orfano di guerra.

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1° Padoan Emilio.
2° Stevanin Giovanni.
3° Sbicego Antonio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI

(1265) *Il Ministro:* COBOLLI-GIGLI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.